

205.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	7728	Missioni valevoli nella seduta del 4 giugno 1997	7725
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documenti)	7728	Proposta di legge di iniziativa regionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	7726
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	7726	Proposta di legge S. 448-1047-1067 (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) n. 3337 (Questione pregiudiziale di costituzionalità)	7721
Disegno di legge S. 1918 (Approvato dal Senato) n. 3468:		Proposte di legge:	
(Articolo 5)	7685	(Annunzio)	7725
(Emendamenti all'articolo 5)	7686	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	7726
(Ordini del giorno)	7693	Proposte di legge costituzionale (Testo unificato) nn. 105-982 (Articolo unico)	7713
Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (Trasmissione di documento)	7728	Proposte di legge S. 46 (Approvata dal Senato) n. 3123; Nardini ed altri n. 1161; Butti e Taborelli n. 1374; Bampo n. 3259 (Questione pregiudiziale di costituzionalità)	7717
Interpellanza ed interrogazioni all'ordine del giorno	7675		
Ministro degli affari esteri (Trasmissione di documento)	7728		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interrogazioni:

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

alle 12,20 di martedì 4 marzo 1997, un Mig delle forze armate albanesi, quasi certamente partito dalla base di Cuvoce, è atterrato all'aeroporto militare di Galatina, dove i due piloti (tra l'altro sprovvisti di documenti) hanno chiesto asilo politico alle autorità italiane -:

se i meccanismi *radar* di rilevazione abbiano consentito di avvistare in tempo utile il velivolo;

quali siano le ragioni per le quali il velivolo non è stato intercettato in volo, al fine di impedirgli un atterraggio non autorizzato;

quali siano le ragioni per le quali è stato consentito l'atterraggio;

se il Ministro della difesa sia stato tempestivamente informato dell'intenzione dei due piloti albanesi di atterrare a Galatina e, in caso affermativo, se abbia autorizzato l'atterraggio stesso;

se il Governo abbia consapevolezza dell'estrema gravità della vicenda, gravità che emerge non soltanto dall'episodio in sé considerato, ma anche dalla constatazione che lo stesso potrebbe costituire un pericoloso « precedente » del quale in ogni caso le autorità preposte non avrebbero dovuto creare, come invece è stato fatto, i deleteri presupposti;

in che modo il Governo ritenga di doversi comportare nell'eventualità in cui episodi del genere abbiano a ripetersi, prospettiva non remota se si considera l'effetto « stimolante » derivante dalla sconcertante facilità con la quale i due piloti albanesi sono riusciti a portare a termine la loro iniziativa;

se intendano accogliere la richiesta di asilo politico avanzata dai due piloti;

a quali risultati abbia condotto la commissione d'inchiesta istituita dal capo di stato maggiore dell'aeronautica;

se dall'inchiesta siano emerse precise responsabilità;

in caso affermativo, in che modo il Governo intenda far valere tali responsabilità. (3-00853)

(10 marzo 1997)

IACOBELLIS, MARENGO, PEZZOLI, CUSCUNÀ e MALGIERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sulle pagine del quotidiano *La Gazzetta del Mezzogiorno*, risulta che martedì 4 marzo 1997 un aereo militare albanese Mig 15, di fabbricazione cinese, è entrato nello spazio aereo italiano alle ore 12,22 ed è atterrato sulla base aerea di Galatina (Lecce) dell'Aeronautica militare, in maniera maldestra;

i due piloti albanesi hanno chiesto asilo politico ed attualmente sono a piede

libero a Lecce, con un permesso provvisorio di soggiorno in attesa di ulteriori decisioni del ministero dell'interno;

il comando dell'Aeronautica militare ha dichiarato che lo stesso velivolo, armato, è stato immediatamente intercettato dai radar italiani e da nostri aerei da addestramento Macchi MB 399, e quindi scortato sino all'atterraggio;

tutta la vicenda, per come si è svolta, fa ritenere che la nostra difesa aerea sia stata beffata, mettendo a nudo pericolose negligenze che solo fortunatamente non hanno avuto gravi conseguenze -:

quali iniziative intenda mettere in atto per accertare: a) se sia vero che gli aerei da addestramento italiani levatisi in volo fossero disarmati, e quindi nell'impossibilità di difendere il territorio italiano; b) perché non siano intervenuti i caccia intercettori (F 104 o Tornado Adv), capaci di neutralizzare ed eventualmente abbattere un velivolo nemico;

in che modo l'Aeronautica militare ritenga di poter difendere il nostro Paese, se è vero che un aereo che parte dall'Albania raggiunge il nostro territorio in appena sei minuti;

se non ritenga di dover informare il Parlamento della grave vicenda. (3-00886)

(13 marzo 1997)

B) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, per sapere - premesso che:

il settore delle imprese di pulizia occupa circa quattrocentomila lavoratori, suddivisi fra trentacinquemila imprese (ditte individuali, società di capitali, cooperative): vi è dunque un addetto ad otto ore lavorative ogni cento cittadini, mentre

nelle società industrializzate più avanzate vi sono in tale settore ben tre addetti per cento cittadini;

la differenza fra il mercato delle imprese di pulizia italiane e quello degli altri paesi ad economia avanzata appare più evidente se si fa riferimento alle dimensioni delle imprese: infatti, mentre in Italia ciascuna di esse occupa in media non più di duemila lavoratori, la media addetto per impresa è in Europa di circa trenta/quarantamila lavoratori;

la polverizzazione delle imprese del settore, la carenza di controlli da parte degli uffici provinciali del lavoro e la carenza di norme adeguate sono fattori che hanno contribuito alla diffusione del lavoro nero, con conseguenti distorsioni della libera concorrenza e del mercato e con indubbi vantaggi per le imprese non in regola con le normative previdenziali o che non rispettano il contratto collettivo di lavoro previsto per gli addetti alla categoria, anche per la natura stessa dell'attività, nella quale il costo del lavoro incide per l'ottantacinque per cento sul costo globale dei servizi resi;

la libera concorrenza fra le imprese operanti nel settore è compromessa altresì dai benefici contributivi di cui godono imprese che hanno la sede legale in zone « protette » e, rese forti e competitive da tale agevolazione, si affacciano sul mercato e concorrono a gare in zone in cui le altre imprese sono invece gravate dall'obbligo di pagare per intero i contributi previdenziali previsti dalla legge;

un aspetto particolare, ma rilevante sotto l'aspetto quantitativo, è la presenza attiva nel settore di imprese a struttura cooperativa, che versano i contributi previdenziali sulle retribuzioni convenzionali, anziché sulle retribuzioni effettive;

tutti questi fattori concorrono a far sì che gli appalti vengano spesso affidati ad imprese che sono in grado di fornire servizi ad un costo orario inferiore del quaranta per cento rispetto a quello previsto per la mano d'opera dei contratti collettivi di categoria;

per sopravvivere alle difficoltà del mercato, ovvero perché pressati da alcune amministrazioni pubbliche, alcune imprese del settore hanno accettato di concorrere a gare associandosi temporaneamente a cooperative, e ciò potrebbe comportare seri danni al libero mercato del lavoro;

la Usl di Cesena ha di recente (il bando di gara è stato pubblicato sui quotidiani del 17 gennaio 1996) indetto una licitazione privata per i servizi di pulizia riservando la partecipazione esclusivamente a « raggruppamenti temporanei di impresa che includano fra le ditte associate almeno di una cooperativa sociale » -:

quali improrogabili iniziative intendano adottare per effettuare maggiori controlli al fine di: a) evitare i fenomeni di lavoro nero ed evasione contributiva; b) favorire la libera concorrenza e l'ordinato sviluppo delle imprese che operano seriamente e correttamente nel settore; c) ridefinire la normativa del settore al fine di renderla più chiara, più efficace e verificabile nell'attuazione; d) ridurre i fattori distorsivi della libera concorrenza anche attraverso una revisione della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, che prevede, fra l'altro, che il calcolo degli oneri previdenziali sia, per le cooperative, effettuato non in base alla effettiva retribuzione corrisposta, ma in base ad un ammontare convenzionale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; e) combattere il lavoro nero, invitando gli organi della pubblica amministrazione che indicano gare per i servizi di pulizia a controllare, nel caso di eccessivi ribassi sul prezzo base, che pagamenti ai lavoratori e contributi pagati siano in linea con quanto previsto dai contratti collettivi di categoria e con le norme vigenti.

(2-00080)

« Mammola ».

(3 luglio 1996)

C) Interrogazione:

GARRA. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere - premesso che:

la legge 29 gennaio 1994, n. 87, all'articolo 3, comma 1, ha previsto l'applicazione dei benefici ivi previsti anche agli ex dipendenti dello Stato per i quali la liquidazione dell'indennità di fine servizio non sia stata definita, non essendo ancora esauriti i rapporti giuridici stante la pendenza di contenziosi;

nell'applicazione della relativa normativa, l'Inpdap di Catania, con lettera raccomandata spedita in data 18 agosto 1996 a migliaia di pensionati, ha intimato agli stessi l'invio di ponderosissima documentazione (copia del ricorso al Tar, copia degli atti o delle pronunce intervenute, certificato di pendenza di giudizio eccetera) e da ultimo li ha invitati alla consegna di detti documenti entro e non oltre il 2 dicembre 1996;

il panico suscitato tra gli ultraottantenni e le loro famiglie, ma anche tra ex dipendenti in età meno veneranda, è stato indicibile, ed ha provocato centinaia di richieste di atti pervenute al Tar Lazio, che non ha solo da rilasciare detti documenti ai pensionati delle provincia di Catania, ma anche alle altre migliaia di pensionati di tutta Italia;

sia i pensionati che in tempo sono riusciti a presentare il certificato di liti-spendenza, sia a quelli che non lo hanno potuto esibire, nella prima decade di dicembre 1996 è poi pervenuta comunicazione a modulo, sempre del predetto Inpdap di Catania, che sovente così conclude: « La SV ha proposto ricorso al Tar oltre il termine... La sua richiesta non può trovare accoglimento », operando così una... giustizia domestica -:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro interrogato;

se non ritenga di emanare apposita circolare volta ad evitare che agli ex servitori dello Stato venga serbato il

danno e la beffa delle disinvolute procedure "targate" Inpdap Catania. (3-00580)

(20 dicembre 1996)

D) Interrogazioni:

BERGAMO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il sistema della riscossione dei tributi nell'Italia meridionale va inquadrato nell'ottica della soluzione del problema della riscossione nelle regioni Sicilia, Campania e Calabria, da anni mai affrontato;

la società concessionaria del servizio riscossione tributi per la regione Calabria e la provincia di Salerno, la Get spa, contando oltre mille unità lavorative, è tra le più grandi industrie private del Mezzogiorno;

a tutt'oggi la società non ha corrisposto ai dipendenti le competenze del mese di gennaio 1997, per cui attualmente i lavoratori sono in stato di agitazione;

tra le cause principali di tale gravissima situazione risulta all'interrogante vi sia il comportamento omissivo della stessa amministrazione finanziaria, che non ha provveduto per tempo ad accogliere le istanze motivate della società e non ha concesso i provvedimenti agevolativi previsti dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 per oltre cento miliardi di lire, relativi al solo anno 1996, e per circa cinquanta miliardi di lire per l'anno 1995;

in data 31 dicembre 1996, la stessa amministrazione ha ammesso di aver errato nel calcolo di tali provvedimenti, rinviando a tempi futuri il riesame e la quantificazione del credito da riconoscere alla stessa società;

una serie di ulteriori inadempienze da parte della stessa amministrazione (nella fattispecie gli uffici distrettuali delle imposte dirette), concretizzatesi in ritardi

ed omissioni, hanno penalizzato la Get spa nella misura di non meno di cento miliardi di lire;

alla società è venuto meno improvvisamente l'apporto finanziario garantito dalla Carical, del gruppo Cariplo, istituto bancario che, attraverso la Get, si era in precedenza assicurato l'intero flusso finanziario di ben sei province, per un ammontare di circa cinquemila miliardi, e che aveva assunto precisi obblighi, in occasione delle richieste di concessione decennale, sia con la società Get sia con la stessa amministrazione —:

al fine di salvaguardare i posti di lavoro, quali provvedimenti immediati intendano adottare in ordine alla concessione della dilazione di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 (adempimento che deve essere compiuto dalla direzione centrale relativamente al periodo 1995/1996), evitando ulteriori, inaccettabili ritardi ed inadempienze, che prefigurerebbero il compimento di gravi reati da parte della stessa amministrazione finanziaria;

quali disposizioni siano state impartite o si intenda impartire urgentemente agli uffici periferici per evitare azioni risarcitorie nei confronti della stessa amministrazione;

quali provvedimenti, anche parziali, intendano adottare, considerato che questi consentirebbero alla società di fare fronte agli impegni assunti in ordine al pagamento delle competenze maturate dai dipendenti, nonché al pagamento delle spettanze dei terzi, dal momento che la crisi della Get ha coinvolto tutte le aziende che con tale società hanno fattivi rapporti di lavoro e minaccia di creare una pericolosa situazione sia economica sia sociale in una terra già ampiamente devastata dallo spaventoso fenomeno della disoccupazione;

quali interventi siano stati posti in essere o si intendano promuovere presso il gruppo Cariplo, al fine di imporre il

rispetto degli obblighi assunti nei confronti della società e della stessa amministrazione finanziaria;

se intendano intervenire con prontezza, pretendendo la tutela degli interessi dell'erario e degli enti impositori, e riferire sulla portata dell'obbligazione assunta dal gruppo Carical-Cariplo;

quali certezze sul loro futuro intendano assicurare ai dipendenti della Get spa ed alle aziende ad essa collegate.
(3-00721)

(11 febbraio 1997)

ALOI, VALENSISE, FILOCAMO e FINO. - *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere:

se siano a conoscenza della gravissima situazione in cui versa la Get, la società che gestisce le esattorie della Calabria e della provincia di Salerno, che, a causa di varie inadempienze dell'amministrazione finanziaria, non è più in grado di provvedere tempestivamente ai propri compiti istituzionali per mancanza di liquidità, al punto che non riesce neppure a corrispondere gli stipendi ai propri dipendenti;

quali siano i motivi per i quali la Carical, del gruppo Cariplo, ha bloccato i propri finanziamenti, venendo meno all'impegno, assunto con l'amministrazione finanziaria in sede di conferimento della concessione, di garantire la Get a tutela dell'erario, degli enti e dei dipendenti;

se, in presenza di una siffatta critica situazione, che crea grande tensione negli oltre mille dipendenti che si vedono costretti a dover ricorrere allo sciopero per la tutela dei propri diritti, intendano adottare concreti ed urgenti provvedimenti per ricondurre a normalità il particolare, delicato servizio pubblico.

(3-00727)

(12 febbraio 1997)

OLIVERIO, AGOSTINI, BRANCATI, OLIVO, BOVA, BRUNALE, CENNAMO, VANNONI, GAETANI e PISTONE. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

la Get spa svolge dal 1° gennaio 1990 il servizio di riscossione dei tributi, quale concessionaria per la Calabria e per la provincia di Salerno;

il capitale sociale risulta così composto: il trentanove per cento è posseduto da socio bancario (Carical spa) e circa il sessanta per cento da soci privati;

fino al 20 dicembre 1996 i massimi vertici esecutivi (presidente, vicepresidente e direttore generale) erano espressione dei detentori del capitale privato;

la società è pervenuta alla determinazione di chiedere il recesso dalle concessioni a seguito della volontà espressa pressoché all'unanimità dall'assemblea dei soci in data 28 gennaio 1997;

tale decisione è stata motivata da una situazione finanziaria di rilevante difficoltà, causata dall'insufficienza dei compensi, dall'accentuata morosità, dalle numerose inadempienze dell'amministrazione finanziaria nonché dal mutato atteggiamento del socio Carical;

a tale decisione non può essere ritenuta estranea anche la gestione della società, soprattutto a fronte dell'espansione dell'attività, non adeguatamente supportata da una struttura organizzativa già debole e con evidenti limiti;

la crisi così manifestatasi ha provocato, quale primo esito, la mancata corresponsione degli emolumenti di gennaio 1997 a tutti i dipendenti;

le organizzazioni sindacali hanno deciso, dopo aver ricevuto ampio mandato dai lavoratori, l'astensione dal lavoro a tempo indeterminato, con possibili pesanti ricadute su tutti gli enti impositori, a seguito dell'interruzione del servizio di riscossione dei tributi -:

se non ritenga di dover procedere nel minor tempo possibile alla nomina di un commissario governativo - nella fattispecie, possibilmente, un esponente di una società controllata da un'azienda di credito - in quanto risulterebbe incomprensibile ed ingiustificato, oltretutto inopportuno, l'affidamento alla stessa Get delle funzioni predette;

quali iniziative intenda assumere per garantire ai lavoratori dipendenti dalla Get il pagamento degli stipendi. (3-00736)

(13 febbraio 1997)

VALENSISE. - *Al Ministro delle finanze.* - Per conoscere - premesso che:

la società di riscossione Get, operante in Calabria, è caratterizzata da non risolte tensioni tra soci privati e gli istituti Carical-Cariplo;

dette tensioni hanno prodotto uno stato di allarme nei lavoratori dipendenti della Get, creditori di stipendi arretrati e in grave preoccupazione per il futuro, insieme ai dipendenti di società collegate alla Get, come la Saigese e la Sed;

per risolvere la situazione, il Ministro delle finanze ha annunciato la formalizzazione, entro il corrente mese di febbraio 1997, della gara per l'assegnazione dell'incarico di riscossione ad un nuovo concessionario;

i dipendenti sono altresì preoccupati per gli stipendi arretrati e per gli sviluppi della situazione che, per essere positivi, debbono muovere dalla elaborazione di un piano di riordino e di rilancio dell'attività di riscossione da parte della società concessionaria, che consenta, attraverso l'ordinato sviluppo delle potenzialità derivanti dalle operazioni di riscossione, il mantenimento dei posti di lavoro, dopo la corresponsione ai dipendenti delle mensilità arretrate di cui sono creditori-:

quali siano le prospettive concrete che si intendano realizzare per la soluzione della sopradescritta situazione, di vivissimo allarme per i lavoratori dipendenti e per il contesto sociale calabrese, che impone ogni urgente e realistica iniziativa a tutela dei posti di lavoro esistenti. (3-00779)

(25 febbraio 1997)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1918. — NORME IN MATERIA DI PROMO-
ZIONE DELL'OCCUPAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (3468)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

*(Prestazione di lavoro temporaneo
e formazione professionale).*

1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite dalla commissione prevista dal comma 3, le predette imprese sono tenute a versare un contributo pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo appositamente costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Hanno priorità nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente, dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e

costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito, nonché dagli enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è composta da un esperto nella materia della formazione professionale, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre membri in rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da tre membri delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici.

4. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici, qualora preveda un corrispondente adeguamento in aumento del contributo previsto nel comma 1, può ampliare, a beneficio dei prestatori di lavoro temporaneo, le finalità di cui al predetto comma 1, con particolare riferimento all'esigenza di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro. All'adeguamento del contributo provvede, con decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle previsioni del contratto collettivo.

5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla formazione professionale presso strutture pubbliche o private, se-

condo modalità fissate dalla commissione di cui al comma 3. Tra i lavoratori che chiedono di partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza di ammissione è fissata, a parità di requisiti professionali e fatta salva l'applicazione di criteri diversi fissati dalla commissione di cui al comma 3, in ragione dell'anzianità di lavoro da essi maturata nell'ambito delle imprese fornitrici. Il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1996, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce criteri e modalità di certificazione delle competenze acquisite al termine del periodo formativo.

6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo per la formazione di cui al comma 2 per le finalità ivi previste.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1997

Sopprimerlo.

5. 83.

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. - 1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla presente legge, le imprese fornitrici sono tenute a versare un contributo del 3 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto di cui all'articolo 3.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi all'Inps che, attraverso un'apposita commissione nominata dal Ministro del lavoro e composta dai rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali presenti nel Cnel, saranno utilizzati per una migliore formazione professionale.

3. Le risorse di cui al comma 2 saranno indirizzate alle aziende o gli enti che dichiarano di voler fare formazione attraverso una proporzionale riduzione degli oneri previdenziali.

4. Il Ministro del lavoro, di comune accordo con la commissione di cui al comma 2, emanerà norme relative al controllo attraverso i comitati provinciali Inps.

5. 91.

Prestigiacomo, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. - 1. Il lavoratore temporaneo ha diritto di accedere ad una formazione di tipo professionale sulla base delle iniziative attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici.

2. Tale formazione sarà fornita su due livelli:

a) formazione ed informazione di carattere generale a cura dell'Ente bilaterale finanziata dalle aziende di lavoro temporaneo con un contributo del 2 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori temporanei;

b) formazione specifica a cura dell'azienda di lavoro temporaneo, in giornate di formazione gratuita stabilite dalla contrattazione collettiva.

5. 92.

Prestigiacomo, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Ber-

gamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. - 1. È obbligo delle imprese fornitrici far frequentare ai prestatori di lavoro temporaneo assunti con il contratto di cui all'articolo 3 della presente legge corsi di formazione professionale presso gli enti previsti dalla legge n. 845 del 1978, per un minimo del 2 per cento delle ore lavorative.

2. Qualora le imprese fornitrici non adempiano all'obbligo di cui al precedente comma, sono soggette ad una sanzione proporzionale al numero delle ore di mancata frequenza dei corsi professionali.

5. 96.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 1.

5. 84.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la parola: professionale.

5. 7.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la parola: temporaneo.

5. 8.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: applicato alle imprese formitrici.

5. 9.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la parola: predette.

5. 12.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

5. 13.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 19,5 per cento.

5. 14.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 19 per cento.

5. 15.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 18,5 per cento.

5. 16.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 18 per cento.

5. 17.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 17,5 per cento.

5. 18.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 17 per cento.

5. 19.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 16,5 per cento.

5. 20.

Malavenda.

<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 16 per cento.</i></p>	<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 12 per cento.</i></p>
<p>5. 21.</p>	<p>5. 30.</p>
<p>Malavenda.</p>	<p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 15,5 per cento.</i></p>	<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 11,5 per cento.</i></p>
<p>5. 22.</p>	<p>5. 32.</p>
<p>Malavenda.</p>	<p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 15 per cento.</i></p>	<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 11 per cento.</i></p>
<p>5. 23.</p>	<p>5. 31.</p>
<p>Malavenda.</p>	<p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 14,5 per cento.</i></p>	<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10,5 per cento.</i></p>
<p>5. 24.</p>	<p>5. 33.</p>
<p>Malavenda.</p>	<p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 14 per cento.</i></p>	<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.</i></p>
<p>5. 25.</p>	<p>5. 34.</p>
<p>Malavenda.</p>	<p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 13,5 per cento.</i></p>	<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 9,5 per cento.</i></p>
<p>5. 27.</p>	<p>5. 35.</p>
<p>Malavenda.</p>	<p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 13 per cento.</i></p>	<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 9 per cento.</i></p>
<p>5. 28.</p>	<p>5. 36.</p>
<p>Malavenda.</p>	<p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.</i></p>	<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1 per cento.</i></p>
<p>5. 29.</p>	<p>* 5. 90.</p>
<p>Malavenda.</p>	<p>Masi.</p>

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1 per cento.

*** 5. 95.**

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 8,5 per cento.

5. 37.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,5 per cento.

5. 97.

Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 8 per cento.

5. 38.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 7,5 per cento.

5. 39.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 7 per cento.

5. 40.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

5. 98.

Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6,5 per cento.

5. 41.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.

5. 42.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: corrisposta con la seguente: dovuta.

5. 43.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: corrisposta con le seguenti: da dare.

5. 44.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: con il contratto di cui all'articolo 3.

5. 45.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 3.

5. 46.

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

5. 85.

Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: anche congiuntamente e la parola: fornitrici.

5. 47.

Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: anche congiuntamente.

5. 48.

Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: anche.

5. 49.

Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.

5. 50.

Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: dalle imprese fornitrici sino alla fine del comma con le seguenti: dagli enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge n. 845 del 1978, dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.

5. 99.

Michielon, Grugnetti.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: fornitrici.

5. 51.

Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: e dagli enti bilaterali.

5. 52.

Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: operanti in ambito categoriale.

5. 53.

Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.

5. 54.

Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative nel predetto ambito, nonché.

5. 55.

Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: maggiormente rappresentative con le seguenti: presenti nel CNEL.

5. 93.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: nonché.

5. 56.

Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: professionale.

5. 57.

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

5. 86.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: da tre membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei

lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e.

5. 58.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tre membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali sino alla fine del comma con le seguenti: un membro in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da un membro delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici.

5. 100.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: da tre membri in rappresentanza delle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale con le seguenti: da 6 membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nel CNEL.

5. 94.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tre membri in rappresentanza delle confederazioni con le seguenti: dodici membri in rappresentanza delle confederazioni.

5. 59.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: tre membri in rappresentanza delle confederazioni con le seguenti: undici membri in rappresentanza delle confederazioni.

5. 60.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: tre membri in rappresentanza delle confederazioni con le seguenti: dieci membri in rappresentanza delle confederazioni.

5. 61.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: tre membri in rappresentanza delle confederazioni con le seguenti: nove membri in rappresentanza delle confederazioni.

5. 62.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: tre membri in rappresentanza delle confederazioni con le seguenti: otto membri in rappresentanza delle confederazioni.

5. 63.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: tre membri in rappresentanza delle confederazioni con le seguenti: sette membri in rappresentanza delle confederazioni.

5. 64.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: tre membri in rappresentanza delle confederazioni con le seguenti: sei membri in rappresentanza delle confederazioni.

5. 65.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: tre membri in rappresentanza delle confederazioni con le seguenti: cinque membri in rappresentanza delle confederazioni

5. 66.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: tre membri in rappresentanza delle confederazioni con le seguenti: quattro membri in rappresentanza delle confederazioni.

5. 67.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e da tre membri sino a: imprese fornitrici.

5. 73.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e da tre con le seguenti: e da sei.

5. 68.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e da tre con le seguenti: e da cinque.

5. 69.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e da tre membri con le seguenti: e da un membro.

5. 70.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e da tre con le seguenti: e da due.

5. 71.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e da tre con le seguenti: e da quattro.

5. 72.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: fornitrici.

5. 74.

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

5. 87.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: fornitrici.

5. 75.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: temporaneo.

5. 76.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: con particolare riferimento all'esigenza di garantire ai lavoratori aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato

5. 101.

Michielon, Grugnetti.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ai lavoratori.

5. 77.

Malavenda.

<p><i>Sopprimere il comma 5.</i></p> <p>5. 88.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Sostituire la rubrica con la seguente:</i> (Prestazione di lavoro e formazione).</p> <p>5. 2.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: professionali.</i></p> <p>5. 79.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Sostituire la rubrica con la seguente:</i> (Lavoro e formazione professionale).</p> <p>5. 3.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: fissati dalla commissione di cui al comma 3.</i></p> <p>5. 80.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Alla rubrica sopprimere le parole: prestazione di.</i></p> <p>5. 5.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito delle imprese fornitrici.</i></p> <p>5. 81.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Alla rubrica sopprimere la parola: temporaneo.</i></p> <p>5. 6.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: fornitrici.</i></p> <p>5. 82.</p> <p>Malavenda.</p>	<p>ORDINI DEL GIORNO</p>
<p><i>Sopprimere il comma 6.</i></p> <p>5. 89.</p> <p>Malavenda.</p>	<p>La Camera,</p> <p>esaminato il disegno di legge A.C. 3468, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione";</p>
<p><i>Al comma 6, sopprimere le parole: anche parziale.</i></p> <p>5. 78.</p> <p>Malavenda.</p>	<p>valutata la necessità di utilizzare le più moderne ed avanzate tecnologie informatiche al servizio dell'inserimento professionale e dello sviluppo del mercato del lavoro, anche alla luce della ridefinizione del nuovo assetto ordinamentale del settore, conseguente alla approvazione delle misure contenute nel citato disegno di legge A.C. 3468;</p>
<p><i>Sostituire la rubrica con la seguente:</i> (Lavoro e formazione).</p> <p>5. 1.</p> <p>Malavenda.</p>	<p>impegna il Governo:</p> <p>a definire un programma triennale sperimentale di alfabetizzazione telematica e multimediale, intesa come promozione della cultura digitale, rivolto alle aree depresse del Paese, di cui agli obiet-</p>

tivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, alla luce dei seguenti indirizzi:

a diffondere la conoscenza delle tecnologie telematiche e multimediali e dei loro linguaggi;

a coinvolgere, tenendo conto delle realtà e delle esigenze locali e di una scala di priorità da stabilire caso per caso, un'utenza diversificata quale quella rappresentata dagli alunni della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, dagli studenti universitari, dai disoccupati, dai cassaintegrati, dai lavoratori in mobilità, dagli utenti dei corsi nell'ambito delle 150 ore di studio-lavoro nonché dai cittadini interessati;

a finalizzare, a seconda delle scelte locali, tale alfabetizzazione telematica e multimediale alla formazione di base, specialistica e alla formazione e riqualificazione professionale, anche come supporto per progetti di lavori socialmente utili, per iniziative di imprenditoria giovanile o per progetti di reti civiche, nonché per l'accesso al mercato del lavoro;

a costituire in via sperimentale cinquanta laboratori telematici e multimediali locali diretti da consorzi ai quali, oltre al Ministero della pubblica istruzione, possono partecipare le università, le regioni, le commissioni regionali per l'impiego, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali e le società pubbliche e private, tenendo conto delle esigenze di sviluppo del mercato del lavoro temporaneo, nel quadro di un più efficace intervento sul grave problema della disoccupazione giovanile in particolare;

a destinare un finanziamento triennale, da parte del Ministero della pubblica istruzione, ai laboratori locali, i quali possono acquisire altri finanziamenti provenienti dagli enti, società o associazioni partecipanti ai consorzi e da terzi;

a prevedere la possibilità di utilizzo delle strutture edilizie scolastiche esistenti, in particolare nelle ore pomeridiane;

a prevedere che ogni consorzio debba predisporre, entro una scadenza prefissata, pena l'annullamento del progetto di laboratorio locale, un programma triennale che tenga conto delle realtà ed esigenze locali e indichi l'ente pubblico o privato, la società o la cooperativa incaricata della gestione del laboratorio stesso;

a prevedere che, una volta approvati dal Ministro della pubblica istruzione i programmi di cui alla lettera g), i consorzi ricevano il finanziamento loro destinato e risultante dalla ripartizione tra i diversi consorzi da parte del Ministero stesso del finanziamento di cui all'articolo 2;

a prevedere controlli periodici e una relazione annuale sullo stato di realizzazione dei progetti da parte del provveditorato agli studi territorialmente competente per ogni singolo laboratorio;

a prevedere una relazione annuale da parte del Ministero della pubblica istruzione al Parlamento sull'attuazione del programma e dei singoli progetti.

(9/3468/1).

Sciacca.

La Camera,

considerato che il referendum sull'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 ha portato all'abrogazione parziale del medesimo articolo;

a seguito dell'abrogazione referendaria necessitava una nuova legge in materia di rappresentatività sindacale;

la discussione in proposito è stata interrotta dalla fine anticipata della XII legislatura;

nella XIII legislatura non è stato possibile avviare la riforma della legge in questione;

la sentenza della Corte costituzionale n. 244 del 1996, interpretando l'articolo 19, così come risultante dall'abrogazione referendaria, peggiora nei fatti, in attesa

della nuova legge, la situazione precedente, in quanto, mancando totalmente il concetto di rappresentatività, sono le parti aziendali a scegliere i sindacati con cui siglare accordi;

la sigla degli accordi è determinante per avere sostanziali mezzi per l'attività sindacale;

ciò da luogo ad un aumento della conflittualità non sul merito delle vertenze, ma per il semplice accesso alle trattative, dalle quali numerosi sindacati extraconfederali sono sistematicamente esclusi;

il ricorso allo sciopero non ha alternative, pena l'esistenza stessa di tali ultimi sindacati;

queste situazioni hanno effetti negativi sull'utenza, pur potendo essere evitate da relazioni sindacali diverse;

in questa esclusione si distinguono inopinatamente le aziende pubbliche;

l'approvazione di una nuova legge sulla rappresentanza, di cui è auspicabile l'avvio urgente della medesima, richiederà comunque tempo;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché, in attesa della nuova legge sulla rappresentanza sindacale, non vi siano discriminazioni pregiudiziali nella partecipazione alle trattative sindacali a qualsiasi livello da parte delle aziende, non vi sia la perdita dei diritti sindacali e, qualora in questa fase fossero stati annullati, sia prevista la loro reintegrazione.

(9/3468/2).

Boghetta, Strambi, Cangemi,
Giordano.

La Camera,

considerato che con il disegno di legge A.C. 3468, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", si intende promuovere nuove opportunità di

impiego, anche attraverso un più razionale ricorso agli incentivi, nonché la stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche attraverso il prolungamento delle misure agevolative del contratto di formazione lavoro;

considerato altresì che l'esperienza maturata alla luce della legge n. 285 del 1990 non corrisponde appieno alle finalità per cui era stata prevista;

a tal fine, il semplice prolungamento delle misure agevolative del contratto di formazione lavoro per ulteriori dodici mesi, nelle aree del Mezzogiorno, non modificherebbe sostanzialmente i risultati della legge sopra menzionata;

constatato anche che l'esperienza maturata in questo tema dalla regione Basilicata nel garantire interventi più significativi sul tessuto occupazionale attraverso un allargamento al trentacinquesimo anno del contratto in questione si è dimostrata positiva al fine di agevolare quelle aree con un tasso di disoccupazione superiore al doppio del tasso medio del Paese;

impegna il Governo

ad approfondire le problematiche connesse ai contratti di formazione lavoro, ed in particolare, nei territori con un tasso di disoccupazione, rilevato dall'ISTAT, superiore al doppio del tasso medio di disoccupazione del Paese, a prevedere che la durata dei contratti di formazione lavoro possa essere elevata di cinque anni.

(9/3468/3).

Delfino Teresio, Tassone, Sanza,
Marinacci, Grillo, Carmelo
Carrara, Volontè, Panetta.

La Camera,

visto il disegno di legge A.C. 3468, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e le modifiche apportate al provvedimento governativo nel corso dell'iter parlamentare;

considerato che la crisi occupazionale ha raggiunto livelli di altissima gravità e deve indurre ad una attenta riconsiderazione delle politiche per il lavoro e dei relativi strumenti;

lo stato dell'occupazione nel Paese è sensibilmente peggiorato nella fase di avvicinamento all'unione monetaria, contrassegnata da modesta crescita economica, insufficiente a promuovere qualsiasi riassorbimento della disoccupazione;

in Italia nel quadriennio passato si sono persi oltre un milione di posti di lavoro. Secondo i dati più recenti, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 12,2 per cento, quello giovanile il 34,8 per cento; emerge, poi, una distanza strutturale tra il tasso di disoccupazione italiano e quello europeo;

la tendenza e le previsioni sia per l'intero sistema economico europeo sia per l'Italia non indicano possibilità di recupero significativo della disoccupazione attuale, se non attraverso misure straordinarie di politica industriale e del lavoro che rilancino gli investimenti privati e quelli pubblici nelle infrastrutture, recuperando un più alto grado di flessibilità nel mercato del lavoro;

la politica economico-finanziaria del Governo Prodi ha privilegiato le politiche fiscali, che hanno colpito le imprese e le famiglie, piuttosto che una politica selettiva della spesa, determinando la crescita di due punti della pressione fiscale, fino a raggiungere un livello *record*;

il preconsuntivo delle entrate fiscali per il 1996 indica una crescita della imposizione diretta del 10,4 per cento, determinata dal considerevole gettito dell'Irpeg, riconducibile all'aumento dei profitti registrato dalle imprese nel 1995, che ha largamente compensato gli effetti negativi della detassazione degli utili reinvestiti;

in conseguenza della politica dei ripetuti prelievi operata dal Governo Prodi si è verificata una forte contrazione

della domanda interna e della produzione e la domanda estera non è più sufficiente a garantire la capacità produttiva;

le misure finora adottate dal Governo Prodi non sono in grado di attivare il mercato del lavoro e valorizzare maggiori opportunità occupazionali, non incoraggiando le scelte di investimento;

considerato che la differenza tra i tassi di disoccupazione dell'area meridionale e quelli del resto del Paese si è allargata in relazione al diverso tasso di sviluppo del prodotto tra le due aree;

la disciplina del lavoro a tempo parziale e limitato nonché quello interinale rappresentano strumenti contrattuali flessibili di indubbia validità, ma insufficienti per la situazione del Paese, che richiede ulteriori incisivi interventi di flessibilità normata;

la società si caratterizza sempre più come *jobless growth*, ovvero come economia che anche in fase espansiva non riesce ad avere saldi occupazionali positivi rispetto alle precedenti fasi economiche;

l'elevata e crescente disoccupazione strutturale in Europa sta producendo effetti che potrebbero rendere più critico il raggiungimento degli obiettivi di Maastricht;

costi sociali elevati legati alle politiche di risanamento tendono ad accrescere l'estraneità al progetto dell'Unione monetaria europea di vasti settori sociali;

la modesta ripresa economica non ha prodotto effetti positivi, soprattutto nel Mezzogiorno, dove il tasso di disoccupazione ha raggiunto il livello del ventuno per cento, con proporzioni più vaste per le componenti giovanile e femminile, i cui tassi sono pari, rispettivamente, al 56 ed al 64 per cento, per diverse ragioni, quali: la scarsa presenza di imprese esportatrici; la presenza di imprese di maggiori dimensioni interessate da processi di ristrutturazione; la progressiva deindustria-

lizzazione e blocco della infrastrutturazione e delle opere pubbliche; la ristrutturazione nel settore dei servizi;

preso atto che al Nord si riscontrano fenomeni di disagio occupazionale legati alla scarsa compatibilità con le professioni disponibili, mentre al Sud esiste una disoccupazione di massa e diffusa;

un prolungato ritardo nell'entrata nel mondo del lavoro provoca un *deficit* nel patrimonio formativo e nella costituzione di una cultura del lavoro, determinante ai fini dello sviluppo economico;

nel vertice di Dublino del 13 e 14 dicembre 1996 il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione sull'occupazione, con la quale è stato riaffermato che la "lotta alla disoccupazione è una responsabilità degli Stati membri, ma anche un compito prioritario dell'Unione";

le politiche attive del lavoro non possono prescindere da una flessibilità del mercato del lavoro e dalla riduzione del costo del lavoro sia dal lato della imposizione fiscale sia da quello degli oneri sociali;

la degenerazione dello Stato sociale, inteso come intervento pubblico straripante in campo sociale, ma anche economico, determina effetti distorsivi in termini di competitività del settore produttivo nel confronto internazionale;

il finanziamento della spesa sociale, assumendo essenzialmente il carattere di prelievo parafiscale commisurato al valore della retribuzione, ricade quasi esclusivamente sul lavoro dipendente, aumentando il costo non salariale e provocando per le imprese condizioni di costi strutturalmente diverse da quelle dei paesi concorrenti e quindi una posizione di svantaggio competitivo;

le scelte di investimento vengono influenzate in modo tale da consentire alle imprese di risparmiare sui costi dei fattori, implicando un allargamento della disoccupazione strutturale;

le imprese e i settori di attività, nel tentativo di migliorare l'efficienza, tendono a trasferire all'estero verso paesi a basso costo di manodopera alcune produzioni industriali;

l'accordo del 3 luglio 1993, che ha definito una politica dei redditi, ha rappresentato una svolta nelle relazioni industriali, eliminando gli effetti delle indicizzazioni, ma sono stati accumulati eccessivi ritardi nel rendere pienamente operativi, traducendoli in atti legislativi, gli impegni assunti dal Governo con il "patto per il lavoro" e solo in parte previsti nel presente disegno di legge;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché la Conferenza sull'occupazione, già prevista per il settembre 1996 a Napoli, si svolga entro trenta giorni dalla presentazione in Parlamento del Documento di programmazione economico-finanziaria per il 1998-2000;

a presentare al Parlamento entro sessanta giorni un piano per l'occupazione che preveda profonde innovazioni nelle politiche per il lavoro;

a tenere in considerazione, nella predisposizione del Documento di programmazione economico-finanziaria per il 1998-2000, le seguenti linee-guida: destinare le risorse pubbliche per rimuovere le rigidità del mercato del lavoro, al fine di rilanciare gli investimenti produttivi; fare emergere il "lavoro nero" e riassorbire la disoccupazione giovanile e meridionale;

a prevedere in particolare:

un salario iniziale ridotto nelle aree deboli del Paese, al fine di creare più favorevoli condizioni e convenienze all'investimento per le imprese;

un trattamento fiscale differenziato per i redditi di impresa per le produzioni localizzate nelle aree di crisi occupazionale;

un trattamento fiscale più favorevole per i lavoratori assunti con salario differenziato;

la detassazione degli utili reinvestiti in un orizzonte pluriennale, riducendo il peso degli oneri fiscali e previdenziali sul costo del lavoro, al fine di offrire certezze agli investitori interni ed internazionali;

l'eliminazione di ogni misura assistenziale sull'occupazione, rendendo equo e trasparente il sistema degli ammortizzatori sociali;

lo sviluppo di coerenti politiche salariali che non privilegino gli occupati ed i garantiti, ma tendano a liberare risorse per nuovi investimenti;

la qualificazione di corsi di formazione professionale, aprendo ai privati il relativo mercato con un adeguato controllo pubblico;

lo sviluppo di nuovi ed efficaci rapporti tra mondo della scuola e imprese, soprattutto medie e piccole, incentivando la promozione e la diffusione delle borse di studio quale strumento per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

un'azione legislativa e amministrativa incisiva per superare l'immobilismo nelle infrastrutturazioni e nel settore delle opere pubbliche in generale.

(9/3468/4).

Sanza, Delfino Teresio, Tassone,
Carmelo Carrara, Volontè,
Panetta, Marinacci, Grillo.

La Camera,

considerato che:

dagli ultimi dati rilevati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, risulta che i lavoratori precari "ufficiali" in Italia hanno superato abbondantemente il milione; di essi, 413000 sono occupati nell'apprendistato, 213000 nei contratti di formazione e lavoro, 333000 nel part-time, 85000 nei lavori socialmente utili e via continuando;

dalle ultime cronache giudiziarie si desume un superamento di fatto della Costituzione della Repubblica basata sul diritto al lavoro. In particolare, una sentenza della prima sezione penale della Cassazione, esprimendosi sul caso dei lavoratori dell'Ilva di Piombino "responsabili" di blocchi stradali in difesa del proprio posto di lavoro, ha affermato che il licenziamento, pur influenzando sulla posizione economica e sociale del lavoratore e sulla sua personalità, non è suscettibile di cagionare, almeno attualmente e direttamente, il pericolo di un danno grave ad alcuno dei beni primari inalienabili che costituiscono l'essenza della persona umana;

impegna il Governo:

ad approvare entro novanta giorni provvedimenti di propria competenza tesi alla evoluzione certa delle attività formative, dell'apprendistato e dei lavori socialmente utili in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto del precetto di cui all'articolo 36 della Costituzione;

ad adottare altresì provvedimenti che assicurino a tutti i cittadini senza occupazione, né reddito, anche temporaneamente, un salario minimo sufficiente ad assicurare ai cittadini stessi ed alle loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa, nel rispetto del principio sancito dall'articolo 36 della Costituzione.

(9/3468/5).

Malavenda.

La Camera,

considerato che il disegno di legge A.C. 3468, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", prevede all'articolo 26 interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno, comprendenti lavori di pubblica utilità e borse di lavoro con riferimento ai territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, a favore di giovani di età compresa tra i 21 e 32

anni in cerca di prima occupazione, iscritti da più di 30 mesi nelle liste di collocamento.

considerato che da tali interventi rimane esclusa la Regione Lazio, ed in modo particolare la provincia di Latina, già riconosciuta dalla Comunità Europea quale zona a forte declino industriale, quindi con grandi problematiche legate all'occupazione.

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, attraverso l'adozione di ulteriori provvedimenti di propria competenza, anche la Regione Lazio, ed in modo particolare la provincia di Latina, siano inserite nel piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, in virtù del riconoscimento da parte dell'Unione europea del carattere di zona a forte declino industriale.

(9/3468/6).

Vincenzo Bianchi.

La Camera,

considerato che:

il tasso di disoccupazione risulta pari al 12,1 per cento della forza-lavoro, con punte del 30 per cento nel Mezzogiorno, e del 60 per cento con riferimento ai giovani;

risultano complessivamente inadeguate le misure adottate dal Governo sul piano strategico-programmatorio, oltre che quantitativo;

l'ingresso e la permanenza in Europa possono essere garantiti non solo da tassazioni straordinarie, ma risolvendo alle radici il problema del lavoro e della regolarizzazione dell'economia sommersa;

il mercato italiano del lavoro risulta appesantito da vincoli che ne impediscono l'adeguatezza alle esigenze di continua evoluzione delle imprese che pos-

sono, addirittura, favorire i fenomeni di lavoro nero che ci allontanano dall'Europa;

il "pacchetto Treu" introduce soluzioni congiunturali e non strutturali rispetto al problema del lavoro e prevede altresì sanzioni alle imprese, per esempio quelle previste in caso di contestazione avverso l'utilizzo del contratto in affitto, nell'assunzione del lavoratore in alternativa a quello a tempo indeterminato, che costituiscono di fatto nuovi vincoli e impedimenti al loro sviluppo;

il lavoro non si crea per decreto, ma con la flessibilità del mercato, gli incentivi fiscali e l'incoraggiamento alla crescita delle imprese;

la detassazione degli utili reinvestiti, introdotta dal governo Berlusconi, ha fatto registrare un aumento degli investimenti produttivi, di cui per esempio l'11,3 per cento nelle attrezzature;

occorre favorire uno sviluppo adeguato, certo non assicurabile con il meccanismo di una produzione che aumenta con minor numero di occupati; il terzo settore del non-profit può costituire un'importante occasione di lavoro;

considerato che la commissione Zamagni ha già consegnato al Governo il testo di un articolato per il riordino del settore, che contiene varie ipotesi, con alcuni punti in contrasto tra loro; il Governo ha infatti preteso di anteporre le agevolazioni al progetto, appesantendo la stessa Commissione con criteri eccessivamente fiscali e burocratici;

considerato altresì che la delega contenuta nel disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1997, in materia di non-profit, concede al Governo tempo fino al 30 settembre, e al 31 dicembre per gli enti non commerciali;

impegna il Governo:

a dare contenuti credibili perchè strutturali all'impegno per il lavoro, siglato nel 1996 con le parti sociali;

a superare la logica dell'emergenza o del tampone che pare informare le misure, limitate ed insufficienti, con cui affronta il problema della disoccupazione;

ad impegnarsi su progetti che consentano all'economia, e a quella meridionale in particolare, dove più alta è la concentrazione di disoccupati, di organizzarsi secondo una logica di mercato, che ne consenta finalmente un decollo auto-propulsivo;

a rendere chiare e manifeste le strategie con le quali si intende affrontare, non solo l'emergenza o la gestione dell'esistente, ma anche i grandi problemi sociali, la riforma del "welfare state" ed il ruolo del terzo settore non-profit in modo strutturale e non estemporaneo;

a creare le condizioni di una vera lotta all'evasione fiscale, elaborando, fra l'altro, realistiche e mirate strategie per favorire l'emersione del lavoro nero, incidendo sulle cause che danno ragione del fenomeno nelle aree interessate;

a favorire un nuovo patto di solidarietà tra le varie regioni del Paese, attraverso una corretta informazione e una seria politica del lavoro: la spinta secessionista di alcune parti dell'Italia, sicuramente generata dalla legittima preoccupazione di vedere in pericolo un'economia fiorente, la cui salvaguardia deve e può costituire un impegno di tutti, sarà superata nei fatti solo con l'offerta vera di questo Governo alle regioni più deboli di occasioni di lavoro a ricaduta permanente, che mettano fine, per sempre, al meccanismo di una pietosa quanto poco dignitosa assistenza, rispetto alla quale i meridionali tutti, con l'orgoglio della loro tradizione storico-culturale, oltre che per la consapevolezza di avere braccia forti e menti attrezzate alla sfida, sentono di dovere e potere opporre il più convinto rifiuto.

(9/3468/7).

D'Ippolito, Prestigiacomo, Valensise, Pampo, Aloï, Bergamo, Fino.

La Camera,

considerato che:

la grave situazione economico-finanziaria in cui versa la Calabria porta la nostra regione a mantenere tuttora la posizione di fanalino di coda nel quadro produttivo italiano;

il tasso di disoccupazione in tutto il territorio regionale ha subito un costante accrescimento, tanto da coinvolgere in questo drammatico problema anche giovani diplomati e laureati, creando così di fatto le condizioni perché si sviluppi una generazione frustrata e, quindi, esposta ai maggiori pericoli sociali;

la regione Calabria, di fronte a questo stato di crisi conclamata, non chiede interventi di tipo assistenzialistico, che contribuirebbero ad aggravare lo squilibrio già profondo tra zone produttive del Sud rispetto a quelle del Nord, bensì rivendica con ferma dignità l'esigenza di impostare congrui interventi, mediante un maggiore coordinamento tra potere amministrativo locale e potestà del Governo centrale, tali da creare condizioni forti e durature per una stabile ripresa dello sviluppo regionale;

impegna il Governo:

ad assumere provvedimenti al fine di potenziare lo sviluppo della piccola e media industria, soprattutto nella zona di Crotone, dove migliori sono le premesse per una valida ripresa produttiva del settore;

ad assumere provvedimenti per potenziare le scarse infrastrutture esistenti sul territorio: in particolar modo con riferimento ai trasporti via terra, sia su gomma che su rotaia, nonché via mare, in relazione alle situazioni portuali, e via cielo, in relazione ai porti aeronautici;

ad assumere provvedimenti per impostare una politica meglio coordinata con le realtà del Mediterraneo e, specificatamente, per quanto riguarda il porto di

Gioia Tauro, che ben si presta a rivestire un ruolo di sempre maggiore rilievo in questo ambito;

ad assumere provvedimenti onde consentire un adeguato rilancio delle strutture universitarie della regione, nell'ottica di valorizzare e adeguatamente supportare il patrimonio culturale e i profili professionali emergenti dalla terra calabra;

ad assumere provvedimenti con specifico riguardo alla zona di Lametia Terme, sia per quanto concerne l'indispensabile potenziamento delle strutture aeroportuali, con riferimento al trasporto di passeggeri nonché a quello merci, sia per quanto concerne un concreto sostegno all'agricoltura, tradizionalmente fonte precipua di sostentamento della popolazione locale;

a promuovere infine, anche alla luce di quanto sopra richiamato, un concreto e stabile coordinamento tra autorità governative centrali ed amministrazioni periferiche, sia a livello regionale che a livello provinciale.

(9/3468/8).

Tassone, Sanza, Delfino Teresio, Marinacci, Volontè, Panetta, Carmelo Carrara, Grillo, D'Ippolito.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 3468-A ed abbinata, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione";

impegna il Governo:

a recepire la direttiva 91/383/CEE, volta a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro dei lavoratori aventi un rapporto a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale, e a recepire la direttiva 91/533/CEE, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al rapporto di la-

voro, in considerazione del fatto che tali direttive, infatti, nonostante la delega prevista dalla legge comunitaria per il 1993, non sono ancora state recepite nel nostro ordinamento;

per quanto riguarda la formazione professionale, a dare attuazione alla risoluzione adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 luglio 1996, sulla trasparenza delle certificazioni della formazione professionale che, per permettere ai titolari di qualifiche professionali di farle valere in tutti gli Stati membri, invita gli Stati medesimi a indicare nei certificati il contenuto dei corsi, le qualifiche acquisite e la validità dei certificati al fine dell'accesso alle professioni.

(9/3468/9).

Giannotti.

La Camera,

considerato che il rapporto di lavoro dei lavoratori che svolgono mansioni di semplice attesa e custodia, regolato dai R.D. n. 692 del 15 marzo 1923 e n. 2675 del 6 dicembre 1923, è sottoposto a norme ormai superate, che non garantiscono sul piano degli orari di lavoro i diritti dei lavoratori;

considerato che la direttiva 93/104 CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità Europea L. 307, prevede che l'orario di lavoro non possa superare le 48 ore;

impegna il Governo

a rivedere, in tempi brevi, le norme vigenti in questa materia, fissando un limite massimo di 48 ore settimanali.

(9/3468/10).

Cangemi, Strambi, Giordani.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 3468 recante "Nuove norme in materia di promozione dell'occupazione", che attua

in parte l'accordo per il lavoro sottoscritto da Governo e parti sociali il 24 settembre 1996;

preso atto che l'unico riferimento al mercato agricolo è il comma 3 dell'articolo 1, laddove si prevede la possibilità di introdurre nel settore dell'agricoltura in via sperimentale i contratti di fornitura di lavoro temporaneo;

accertato che due principali richieste del mondo agricolo sono state disattese, e cioè l'abrogazione della norma che vieta l'applicazione delle disposizioni sul lavoro a tempo parziale nei confronti degli operai agricoli (articolo 15, comma 15, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726) ed una sburocratizzazione delle procedure per il reperimento di manodopera agricola;

constatato che la ricerca di manodopera occasionale per la vendemmia è diventata un vero calvario, sia per il numero e l'onere degli adempimenti previsti, sia perché l'aiuto di parenti ed amici dei coltivatori viene perseguitato dagli ispettori dell'INPS e del lavoro in quanto lavoro nero;

tenuto conto che già lo scorso settembre il Governo aveva assicurato di porre rimedio alla situazione di emergenza che si era venuta a creare;

verificato che nulla di quanto promesso è stato finora attuato;

considerato che siamo a maggio e cioè prossimi ad un nuovo periodo di vendemmia;

impegna il Governo

ad emanare in tempi rapidi un provvedimento ad hoc di propria competenza, che risolva definitivamente il problema del reclutamento di personale occasionale.

(9/3468/11)*.

Lembo.

* *Testo così modificato nel corso della seduta.*

La Camera,

considerato che la Commissione per la politiche comunitarie non ha potuto esaminare il provvedimento recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e quindi non è stato possibile valutarne appieno la conformità rispetto alla normativa comunitaria;

impegna il Governo:

a verificare la conformità della normativa suddetta con la direttiva comunitaria n. 91/533, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, con riferimento specifico ai contratti di lavoro temporaneo, e quindi a promuovere le eventuali misure correttive necessarie;

a procedere ad un più celere recepimento e ad una puntuale applicazione di tutte le direttive comunitarie riguardanti il lavoro temporaneo e la sua sicurezza.

(9/3468/12).

Bergamo, Landi, Russo, Fei, Nuccio Carrara, Poli Bortone, Dozzo, Losurdo, Scarpa Bonazza Buora, Oreste Rossi, Nan, Cuccu, Guidi, Paroli, Negri, Stradella.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 17 del disegno di legge A.C. 3468 - "Norme in materia di promozione dell'occupazione" disciplina il riordino della formazione professionale;

lo stesso articolo al comma 1 stabilisce la finalità essenziale di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale, e la lettera a) dello stesso comma sancisce il principio della valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro;

in tale ambito, appare certamente fondamentale la rilevanza occupazionale e sociale del sistema dei servizi socio-educativi e sanitari, sistema in cui è in atto una profonda evoluzione, che si concreta anche nell'espansione del cosiddetto "privato-sociale", rappresentato da cooperative e da figure professionali di lavoro autonomo, con la conseguenza di un notevole incremento occupazionale e nuove modalità di servizi alternativi alle vecchie strutture assistenziali;

quale figura di grandissima importanza in tale quadro emerge quella dell'educatore professionale, che nell'ambito dei servizi socio-educativi ed educativo-culturali extrascolastici, residenziali o aperti, svolge la propria attività nei riguardi di persone di diverse età, mediante la formulazione e l'attuazione di progetti educativi diretti a promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale;

l'educatore professionale agisce altresì sulle relazioni interpersonali, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale ed in genere sull'organizzazione e gestione dei servizi in campo educativo;

sembra quindi necessario, soprattutto per garantire la qualità dei servizi e lo sviluppo dell'integrazione sociale di persone che non di rado si trovano in situazione di rischio, che devono essere affrontate mediante interventi idonei posti in essere da operatori specializzati e qualificati, valorizzare l'identità professionale ed istituzionale dell'educatore professionale;

sino ad oggi, soltanto talune realtà regionali presentano un quadro normativa, di rilevanza purtroppo solo locale, che abbia sufficiente omogeneità con il livello riscontrabile in ambito europeo, ad esempio prevedendo lo specifico profilo professionale dell'educatore-animatore, ed un apposito percorso formativo affidato ad enti convenzionati ed abilitante nella Regione, come avviene in Veneto ed in

Lombardia, passando rispettivamente per il dipartimento servizi sociali e per i servizi formativi;

altre Regioni, come il Friuli, l'Emilia Romagna o la Liguria, non hanno articolate normative regionali, ma nella legittima attesa della normativa nazionale prevedono misure precarie quali sanatorie o aggiornamenti topici per operatori che prestano servizio nei settori nevralgici menzionati nelle considerazioni precedenti;

la domanda di partecipazione ai corsi di formazione ove previsti è in costante aumento, come lo è la domanda della figura dell'educatore da parte di numerosi enti e servizi, quali cooperative, case di riposo, comunità, che ritengono sempre più indispensabile la figura stessa; difatti, tutti i partecipanti ai corsi nelle regioni che li hanno istituiti risultano utilmente occupati nelle suddette strutture;

nel mese di ottobre dell'anno 1996 il Ministero della sanità ha riconosciuto la figura professionale del "tecnico della riabilitazione psichiatrica e psico-sociale", figura che ha un ruolo indiscutibile nell'ambito sanitario della riabilitazione e rieducazione;

se tale riconoscimento rimanesse isolato tuttavia, si concreterebbe il rischio di una confusione assai controproducente nelle regioni che vantano una pluriennale e consolidata esperienza normativa e sociale rispetto alla figura dell'educatore considerata nella sua globalità; rischio aggravato dal pericolo di un eccessivo appiattimento sull'aspetto sanitario a scapito dell'irrinunciabile aspetto sociale;

di conseguenza, per salvaguardare integralmente la indubitabile valenza sia sanitaria che sociale dell'assistenza e rieducazione, tale riconoscimento non può rimanere isolato, ma deve essere accompagnato dal parallelo riconoscimento nazionale della figura dell'educatore professionale, affinché si abbiano due figure ufficiali, di cui una, il tecnico della ria-

bilitazione psichiatrica e psico - sociale, inquadrato nelle unità sanitarie locali, copra l'aspetto puramente sanitario, e l'educatore professionale possa coprire gli enti locali, le strutture assistenziali, le IPAB, ed in genere l'aspetto sociale;

esistono in argomento alcune proposte di legge, tra cui l' A.C. 771 "Ordinamento della professione dell'educatore professionale ed istituzione del relativo albo professionale", di cui il sottoscritto è cofirmatario, presentata il 13 maggio 1996, e che difende la caratteristica polivalente e flessibile della formazione dell'educatore, legato al territorio e capace di attività imprenditoriale autonoma e di acquisizione di competenze specifiche attraverso aggiornamenti mirati e continui, senza vincoli amministrativi o di pubblico impiego, che rappresenterebbero degli irrigidimenti controproducenti;

inoltre, la Commissione per le petizioni nel dicembre del 1996 ha accolto una petizione, presentata dall'associazione italiana scuole educatori professionali, concernente la penalizzazione derivante alle scuole regionali dal mancato riconoscimento a livello nazionale, nonostante il contenuto delle direttive CEE 89/48 e CE 92/51;

impegna il Governo:

ad elaborare una celere integrazione della disciplina della formazione professionale a livello nazionale, che adegui la realtà normativa ai bisogni sociali, per evitare i rischi di confusione derivanti dal riconoscimento isolato di figure operative solo in specifici ambiti di settori più estesi ed integrali, e per scongiurare il pericolo di una eccessiva sanitarizzazione e pubblicizzazione dell'importante campo dell'assistenza e rieducazione, pericolo che svuoterebbe di contenuto le valenze sociali del settore e le realtà "privato-sociali" che vi operano utilmente;

ad operare per una valorizzazione efficace del ruolo del sistema regionale di formazione professionale, considerando

anche le diversità dei sistemi socio-educativi e sanitari nelle varie Regioni, e la necessità di flessibilità ed aggiornamento nella formazione e nell'esercizio della professione

ed in particolare:

a prevedere il riconoscimento istituzionale della figura dell'educatore professionale, per consolidare a livello nazionale una realtà già validamente operativa in alcune avanzate realtà regionali;

a riconoscere e disciplinare la valenza statale e nazionale delle scuole regionali di formazione degli educatori professionali, definendo lo specifico profilo professionale ed i requisiti unitari dell'esercizio della professione secondo le esperienze regionali già conosciute ed apprezzate;

a tenere presenti, in tale ambito, le esigenze sociali e territoriali, nonché degli enti di assistenza e rieducazione, delle comunità, delle case di riposo etc., salvaguardando i profili di autonomia, flessibilità e professionalità della figura dell'educatore, che si estrinseca soprattutto in ambito "privato-sociale";

ad armonizzare, in via transitoria, i provvedimenti previsti in materia dalla vigente legislazione nazionale ai criteri suesposti ed a quelli emergenti dalle direttive europee recepite con il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed a mantenere comunque la formazione ad un livello superiore post-diploma.

(9/3468/13).

Saonara.

La Camera,

considerato che:

a fine 1997 scade il termine ultimo per ottenere l'erogazione e/o il rimborso previsto dei fondi dell'Unione Europea relativi al 1989-1993 e si teme il non utilizzo o apprensione della cifra pari a migliaia di miliardi;

è indispensabile evitare che tale situazione si verifichi anche per i fondi relativi alla programmazione 1994-1999, che prevede risorse pari a 41.000 miliardi;

la cabina di regia nazionale, di recente istituzione, nata per individuare e superare le strozzature - spesso di natura procedurale - che si frappongono all'utilizzo dei fondi comunitari, ha ora poteri di riprogrammazione e riallocazione delle risorse inutilizzate dalle regioni, ma, di fatto, non riesce a risolvere il problema la cui soluzione è indispensabile per l'avvio del risanamento della economia italiana e per promuovere l'occupazione nei più diversi settori;

tenendo anche conto che un efficace ricorso alla utilizzazione dei fondi comunitari potrebbe consentire una compensazione dei gravi sacrifici sopportati dai cittadini italiani, in particolare con riferimento alle produzioni agricole nelle quali l'Italia è, anzi sarebbe, leader nel mercato mondiale, se non dovesse sottostare ai vincoli imposti dall'Unione Europea;

impegna il Governo

affinché si attivi urgentemente assumendo tutte le iniziative necessarie di propria competenza per eliminare le difficoltà di ogni genere che si frappongono all'utilizzo integrale dei fondi dell'Unione Europea.

(9/3468/14).

Scoca.

La Camera,

considerato che:

la dilagante disoccupazione costituisce un grave problema per l'Italia e per l'Europa, che porta con sé pericoli crescenti di disgregazione sociale, di allargamento della fascia di povertà, di sovraccarico sulle famiglie;

i rimedi sinora messi in atto, nonostante le lodevoli intenzioni, si sono

dimostrati inadeguati a contrastarla in modo efficace; infatti gli ultimi dati disponibili evidenziano che in Europa il livello di disoccupazione si è attestato all'11,7 per cento, mentre in Italia permane al 12,2 per cento, con una accentuazione in alcune regioni del Mezzogiorno e una sua rilevanza nelle aree di più antica industrializzazione, evidenziando una profonda segmentazione del mercato del lavoro caratterizzata da crescenti differenziali tra regioni, sesso e classi d'età;

il fenomeno è tanto più preoccupante se si considera che la crescita del PIL ipotizzata per i prossimi anni potrà contribuire a contenere la disoccupazione, ma non potrà rovesciare l'andamento tendenziale, anche perché tale crescita è accompagnata da forti aumenti di produttività e da una espansione costante delle ore effettivamente lavorate;

si evidenzia così la natura strutturale della disoccupazione in Italia ed in Europa che impone, per essere affrontata, risposte strumentali adeguate. Nella Unione Europea i vari Stati stanno realizzando esperienze significative di riduzione degli orari, come in Germania, o come in Francia, dove si è aperto un serio dibattito politico che pone con forza l'esigenza di affrontare la disoccupazione attraverso una nuova politica degli orari, nel senso della riduzione dell'orario settimanale;

è evidente che non esiste una modalità esclusiva che consenta di far fronte a tale impellente necessità, come autorevolmente previsto dal "libro bianco" della Commissione esecutiva sulla crescita, competitività e occupazione dell'Unione Europea;

è prioritario creare un quadro di stabilità in materia di risanamento della finanza pubblica;

è indispensabile incoraggiare le iniziative di sviluppo compatibili, migliorare il contesto giuridico, fiscale e finanziario per le imprese, particolarmente quelle di piccole dimensioni;

è necessario attuare politiche appropriate volte a sviluppare le occasioni di lavoro nei cosiddetti giacimenti occupazionali - ambiente, beni culturali, turismo, infrastrutture, servizi alla persona - anche attraverso una adeguata legislazione volta a favorire il *non profit*;

riveste grande importanza il miglioramento delle condizioni di incontro fra domanda e offerta di lavoro, attraverso un efficace decentramento ed uno snellimento delle procedure;

è positivo il giudizio sulla riduzione dell'orario di lavoro legale a quaranta ore settimanali e sulla sperimentazione volta all'incentivazione degli orari corti e alla disincentivazione degli orari lunghi;

impegna il Governo:

ad attuare, ad un anno dall'approvazione del presente provvedimento, una opportuna verifica sull'efficacia occupazionale degli strumenti adottati;

a destinare, nei prossimi adempimenti finanziari, risorse consistenti atte a perseguire l'obiettivo della piena occupazione;

a realizzare un vero e proprio piano d'intervento finalizzato alla estensione della norma relativa alla modulazione degli oneri sociali, volta a privilegiare in modo massiccio gli orari corti ed a penalizzare gli orari lunghi, lasciando alle parti sociali la determinazione dei regimi orari ritenuti più opportuni, con l'intento di conseguire, attraverso una opportuna gradualità, l'obiettivo delle 35 ore settimanali;

a farsi promotore di una importante iniziativa politica su scala comunitaria che ponga il lavoro al centro del dibattito relativo alla costruzione dell'Europa .

(9/3468/15).

Stelluti, Strambi, Gardiol, Gasperoni, Cordoni, Lucà, Giovanni Bianchi, Chiusoli, Masetti.

La Camera,

considerato che:

con l'approvazione del disegno di legge A.C. 3468 viene introdotta nell'ordinamento italiano la possibilità di prestare attività di fornitura di manodopera, secondo criteri e modalità indicati nel provvedimento medesimo, attività sin d'ora vietata ai sensi dell'articolo 1 della legge n.1369 del 1960;

tale legge non viene espressamente abrogata, continuando la medesima a trovare applicazione in tutti i casi in cui si ravvisi una violazione delle norme contenute nel provvedimento normativo che va ad innovare la materia;

a fronte di quanto sopra riferito, si rende dunque necessario coordinare le nuove disposizioni con il tessuto normativo su cui le stesse incidono;

nel corso degli anni, ripetutamente, si è posto il problema delle società di vigilanza, delle c.d. *software-houses*, per le quali si è esclusa la definizione degli appalti ex artt. 3 e 5 della legge n. 1369 del 1960, dei distacchi di personale, nonché di altre forme di collaborazione tra imprese, tutte ipotesi che, in base a consolidati e autorevoli orientamenti giurisprudenziali, sono state considerate non soggette al divieto di intermediazione di cui alla citata legge n. 1369 del 1960;

in conformità con la *ratio* dell'innovativo intervento legislativo dovrebbe risultare confermata la liceità delle fattispecie sopra richiamate, al fine di evitare effetti negativi sul piano del contenzioso e sul piano dell'occupazione, producendo conseguenze divergenti rispetto al citato intervento legislativo;

impegna il Governo:

a provvedere nell'immediato in via amministrativa, alla luce delle problematiche sopra brevemente esposte, con le necessarie indicazioni interpretative al

fine di evitare dubbi ed incertezze normative tali da aprire la via ad un rilevante contenzioso;

a rivedere successivamente, sul piano normativo, l'intero impianto della legge n. 1369 del 1960, alla luce sia delle nuove disposizioni sia dei consolidati orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati; impegni peraltro di cui il Governo, consapevolmente, si era già fatto carico allorché predisponendo l'introduzione dell'istituto del lavoro interinale riservando, opportunamente, ad un momento successivo, la ridefinizione organica dell'intera materia.

(9/3468/16).

Lombardi.

La Camera,

vista la rideterminazione dell'orario ordinario di lavoro in 40 ore settimanali, recata dall'articolo 13 del presente provvedimento;

considerata la regolamentazione dei profili contributivi già previsti dall'articolo 2, commi 18 e 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

valutate le possibili implicazioni sotto il profilo della onerosità del costo del lavoro e delle modalità di ricorso al lavoro straordinario;

tenuto conto della necessità di correlarla alla complessiva materia dell'organizzazione degli orari di lavoro e dei tempi di vita;

tenuto conto di quanto prospettato nell'Accordo siglato tra Governo e parti sociali il 24 settembre 1996, in ordine alla disciplina dell'orario di lavoro;

considerato l'obbligo di recepimento della direttiva comunitaria in materia di orario di lavoro, previsto dal disegno di legge comunitaria per il 1995/1996 all'esame del Parlamento;

impegna il Governo

a rivedere in tal senso e in tempi brevi la disciplina dell'orario di lavoro, anche sulla base dei risultati del confronto fra le parti sociali.

(9/3468/17).

Cordoni, Lombardi, Bastianoni.

La Camera,

considerato che si sono verificate decisioni differenziate tra le varie Questure in ordine al rilascio del permesso di soggiorno a scopo lavorativo di immigrati a seconda dei contratti di lavoro presentati;

impegna il Governo:

a verificare se tutte le fattispecie lavorative e formative in essa previste siano considerate titolo sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno;

ad adoperarsi per assicurare omogeneità di comportamenti da parte delle amministrazioni competenti.

(9/3468/18)*.

Gardioli.

* *Testo così modificato nel corso della seduta.*

La Camera,

esaminato l'articolo 16 del disegno di legge Norme in materia di promozione dell'occupazione, relativo alla disciplina dell'apprendistato;

constatato che in base alla vigente normativa (articolo 6 Legge n. 25/1995) i giovani in possesso di diplomi o di attestati di qualifica non possono essere assunti con contratto di apprendistato;

considerato che ai sensi dell'articolo 7 della legge n.25 del 1995 e dell'articolo 21, comma 2, della legge n.56 del 1987 la durata dell'apprendistato non può essere superiore a cinque anni, mentre il comma 1 del citato articolo 16 stabilisce che il

medesimo non può essere inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni;

preso atto che l'articolo 16 non prevede la possibilità di assumere come apprendista coloro che al termine dei corsi di formazione professionale abbiano conseguito un attestato di qualifica;

valutato che l'articolo 16, nel disporre l'elevazione dell'età minima e massima dei giovani ai quali applicare il contratto di apprendistato, distingue fra i residenti al Sud ed i residenti nelle altre regioni del territorio nazionale;

impegna il Governo

ad adoperarsi con provvedimenti di propria competenza affinché le titolarità di titoli professionali possa essere utilmente valutata per la gestione di contratti per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, compreso l'apprendistato.

(9/3468/19)*.

Paolo Colombo, Michielon, Grignetti.

** Testo così modificato nel corso della seduta.*

La Camera,

considerato che la disciplina dell'orario di lavoro introdotta dal disegno di legge recante norme in materia di promozione dell'occupazione è eccessivamente restrittiva e tale da rendere particolarmente difficile ed oneroso per le imprese l'uso di quell'essenziale strumento di flessibilità produttiva che è il lavoro straordinario, rendendo così pressoché impossibile per le industrie di tenere il passo con le fluttuazioni della domanda interna ed estera;

visto che tale normativa va oltre le indicazioni della direttiva della Comunità europea n. 104 del 23 novembre 1993 sull'orario di lavoro, che consente di arrivare con gli straordinari, senza la necessità di particolari obblighi ed adem-

pimenti, fino a 48 ore di lavoro settimanali, fermo restando l'orario normale di lavoro di 40 ore alla settimana;

rilevato che il testo dell'articolo 13, come modificato su proposta della commissione, consente di evitare per sei mesi la comunicazione delle ore di straordinario eccedenti le 40 ore settimanali, con relativa motivazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, sospendendo per tale periodo l'applicazione del secondo e terzo comma dell'articolo 5-bis del R.decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e in attesa di una nuova disciplina legislativa della materia

impegna il Governo

a varare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una normativa attuativa della direttiva comunitaria n. 104/93, sulla disciplina dell'orario di lavoro che faccia chiarezza sulla delicata materia e, soprattutto, che consenta alle imprese un ragionevole margine per potere effettuare ore di lavoro straordinario senza inutili e paralizzanti obblighi burocratici, che costituiscono solo un danno per la competitività delle imprese e, quindi, per l'economia nazionale.

(9/3468/20).

Viale, Lombardi, Prestigiacomo, Pampo, Bastianoni, Taborelli, Gazzara, De Luca, de Ghislanzoni Cardoli, Paolo Colombo, Paroli, Alessandro Rubino, Masi, Romani, Costa, Armani, Conte, Stradella, Gagliardi, Michielon.

La Camera,

considerato che l'aumento di occupazione femminile verificatosi nel nostro Paese, ha riguardato in modo significativo forme occupazionali improntate alla flessibilità;

tenuto conto delle finalità della legge n. 125 del 1991, volta a rimuovere le

difficoltà e gli ostacoli che di fatto impediscono le pari opportunità fra i due sessi nell'ambito del posto di lavoro;

posto che l'articolo 9 della medesima legge, agli stessi fini, prevede per le aziende con più di 100 dipendenti la redazione di un rapporto almeno biennale alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità;

impegna il Governo:

a svolgere un'indagine e presentare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, una relazione sull'efficacia delle disposizioni contenute nella legge n. 125 del 1991, volte a rimuovere le azioni discriminatorie e, se del caso, ad individuare e adottare ulteriori strumenti per incentivare l'adozione di azioni positive;

a verificare che l'introduzione di flessibilità collegata al ricorso al lavoro interinale non entri in conflitto con le finalità della legge n. 125 del 1991.

(9/3468/21).

Valetto Bitelli, Servodio, Serafini, Jervolino Russo.

La Camera,

premessa la vitale importanza ed utilità dei corsi di formazione professionale esterni alle aziende, soprattutto per gli apprendisti,

impegna il Governo:

a promuovere, anche utilizzando fondi comunitari, l'organizzazione e la gestione dei corsi stessi sia a livello statale, sia a livello regionale, favorendo la stipula di convenzioni con organismi privati, che abbiano i requisiti previsti, anche di tipo aziendale.

(9/3468/22) *.

Prestigiacomo, Pampo, Ostilio.

* *Testo così modificato nel corso della seduta.*

La Camera,

premesso che:

a norma dell'articolo 8, comma 3, del presente provvedimento le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge n. 56 del 1987 possono stipulare con i soggetti di cui all'articolo 2 convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari dell'indennità di mobilità mediante l'effettuazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 9 della legge n. 223 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni;

i commi 1 e 2 dell'articolo 22 del presente provvedimento recano delega legislativa per la costituzione di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili;

a norma dell'articolo 26, comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni, dall'entrata dell'entrata in vigore della legge in esame, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario 1997 di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro in specifici territori, a favore di giovani di età compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di primo impiego, iscritti da più di trenta mesi nelle liste di collocamento;

tali procedure dovranno essere attivate con modalità e tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di almeno centomila giovani inoccupati

impegna il Governo:

ad operare in stretto collegamento con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e, nello specifico, con i Presidenti delle regioni e delle province interessate;

a prevedere la costituzione di un'idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di pubblica

utilità e borse di lavoro, presso le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, utilizzandone le strutture ed affidando alle stesse adeguati compiti.

(9/3468/23).

Ostilio, Prestigiaco, Sanza,
Cardinale, Galati, Grillo,
Manzione.

La Camera,

visto l'articolo 4, comma 24, che estende l'indennità di mobilità e il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia ai soci delle cooperative di lavoro;

considerato che la stessa disposizione fa salva l'efficacia della relativa contribuzione già versata precedentemente all'entrata in vigore della norma;

preso atto che in sede interpretativa delle preesistenti norme erano insorte incertezze in ordine al riconoscimento del diritto ai trattamenti predetti nei confronti dei soci lavoratori di cooperative;

impegna il Governo

ad adottare le relative misure affinché in sede applicativa della disposizione sopracitata vengano fatte salve a tutti gli effetti, oltre che le contribuzioni già acquisite, anche le prestazioni già riconosciute.

(9/3468/24).

Bielli.

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE
— TREMAGLIA ED ALTRI; TERESIO DELFINO — MODIFICA ALL'AR-
TICOLO 48 DELLA COSTITUZIONE PER CONSENTIRE L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (105-982)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge assicura le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero per l'elezione del Parlamento nazionale. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero, cui sono assegnati seggi elettorali secondo criteri determinati dalla legge ».

PAGINA BIANCA

PROPOSTE DI LEGGE: S. 46. — SENATORI BERTONI ED ALTRI — NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA (APPROVATA DAL SENATO) (3123)

NARDINI ED ALTRI — NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA (1161)

BUTTI E TABORELLI — NORME PER L'AMMISSIONE NELLA POLIZIA MUNICIPALE DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA (1374)

BAMPO — NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA (3259)

PAGINA BIANCA

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

considerato che l'articolo 52 della Costituzione afferma che "la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino" e che "il servizio militare è obbligatorio";

ritenute pertanto non conformi alla Costituzione le proposte di legge S. 46 Bertoni ed altri - A.C. 3123, Nardini ed

altri A.C. 1161, Bampo ed altri A.C. 3259, concernenti "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza";

delibera

di non passare all'esame della proposta di legge.n. 1.

n. 1.

Gasparri, Alboni, Ascierio, Benedetti Valentini, Mitolo, Antonio Rizzo, Sospiri.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 448-1047-1067. — SENATORI
UCCHIELLI ED ALTRI, MAGGI ED ALTRI, CARCARINO
ED ALTRI: NORME PER L'ACCESSO AI FONDI AGRICOLI
(APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL
SENATO) (3337)**

PAGINA BIANCA

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

rilevato che:

la proposta di legge A.C. 3337, recante: Norme per l'accesso ai fondi agricoli, modifica la disciplina per l'accesso ai fondi per l'esercizio dell'attività venatoria;

il testo in esame contiene, oltre all'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 842 del codice civile, significative modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio;

le modifiche proposte non alterano nella sostanza una norma assolutamente iniqua che consente ai soli cacciatori l'accesso ai fondi agricoli;

considerato che:

il provvedimento in esame pone seri dubbi di costituzionalità in relazione al primo comma dell'articolo 3 della Costituzione;

delibera

di non passare all'esame della proposta di legge.

n. 1.

Procacci, Turrone, Cento, Lecce, Galletti, Gardiol.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valedoli
nella seduta del 4 giugno 1997.**

Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bordon, Bova, Brugger, Brunetti, Calzolaio, Cangemi, Detomas, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gatto, Giannattasio, Iotti, Leoni, Mattioli, Nardini, Olivieri, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Rodeghiero, Romano Carratelli, Sales, Scalia, Soriero, Spini, Turco, Turroni, Veltroni, Visco.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Tattarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bogi, Bordon, Bova, Brugger, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cangemi, Detomas, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gatto, Giannattasio, Iotti, Leoni, Maccanico, Mattioli, Nardini, Olivieri, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Rodeghiero, Romano Carratelli, Sales, Scalia, Serra, Sinisi, Soriero, Spini, Turco, Turroni, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana della seduta).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Ca-

sini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Tattarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 giugno 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PANETTA: « Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, recante disciplina delle locazioni di immobili urbani » (3796);

SCHIETROMA: « Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (3797);

FRAGALÀ: « Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di inquadramento del personale laureato del ruolo amministrativo del comparto sanitario » (3798);

COLA ed altri: « Modifica agli articoli 630 e 633 del codice di procedura penale in materia di revisione delle sentenze di condanna e dei decreti penali di condanna » (3799);

STORACE: « Nuove norme in materia di esercizio della medicina legale » (3800);

NOVELLI: « Istituzione degli uffici di pubblica tutela da parte della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province e trasferimento delle funzioni assistenziali dalle province ai comuni » (3801);

BERGAMO: « Norme per la tutela del patrimonio artistico e culturale del comune di Belvedere Marittimo » (3802);

BERGAMO: « Norme per la tutela del patrimonio artistico e culturale del comune di Scalea » (3803);

BERGAMO: « Norme per la tutela del patrimonio artistico e culturale del comune di Fuscaldo » (3804);

BERGAMO: « Norme per la tutela del patrimonio artistico e culturale del comune di Tortora » (3805);

CHINCARINI: « Norme per la tutela del patrimonio artistico e culturale del comune di Peschiera del Garda » (3806);

NAPOLI: « Nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore » (3807);

FURIO COLOMBO ed altri: « Istituzione della festa della Repubblica e della Unità nazionale » (3808);

FIORONI ed altri: « Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con vincolo di destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali » (3809);

CAMOIRANO: « Norme concernenti l'uso della denominazione "panificio" » (3810);

CORDONI: « Modifica all'articolo 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, in materia di determinazione dell'assegno familiare per i figli a favore del coniuge affidatario » (3811).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla II Commissione (Giustizia):

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifiche agli articoli 529 e 530 del codice civile in materia di redazione dell'inventario dell'eredità giacente » (3656) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

alla VIII Commissione (Ambiente):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: « Autorizzazione di spesa per la realizzazione e l'ammodernamento dei collegamenti internazionali autostradali Asti-Cuneo-Nizza e ferroviari Fossano-Cuneo-Ventimiglia » (3611) *Parere delle Commissioni I, V e IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

alla XI Commissione (Lavoro):

BONO e NERI: « Istituzione dell'ufficio notifiche del giudice di pace e immissione nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali » (3658) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 6 maggio 1997 copia della sentenza n. 117, del 5 maggio 1997 (doc. VII, n. 304), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, ultima proposizione, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del

sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della facoltà di opzione non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 111 del 9 aprile 1997 (doc. VII, n. 300), con la quale ha dichiarato:

1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 7, 12, 17, comma 1 — in relazione agli articoli 22-38 e 129 del testo unico 22 dicembre 1986, n. 917, e agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 — e 18, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata dalla commissione tributaria di primo grado di Livorno, in riferimento agli articoli 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 7 novembre 1995;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 5 e 6 del suddetto decreto legislativo n. 504 del 1992, sollevata in riferimento agli articoli 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, con la medesima ordinanza;

3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 18 del già citato decreto legislativo n. 504 del 1992, sollevata, in riferimento agli articoli 23, 76, 77 e 128 della Costituzione, dal TAR dell'Abruzzo, sezione di Pescara, con l'ordinanza emessa l'11 gennaio 1996;

4) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sollevata, in riferimento agli

articoli 23, 76 e 77 della Costituzione, dal medesimo TAR, con l'ordinanza emessa il 9 novembre 1995;

n. 112 del 9 aprile 1997 (doc. VII, n. 301), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 263 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 113 del 9 aprile 1997 (doc. VII, n. 302), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza in epigrafe;

n. 114 del 9 aprile 1997 (doc. VII, n. 303), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 565, comma 2, del codice di procedura penale in relazione all'articolo 464 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lucera, con l'ordinanza in epigrafe;

n. 118 del 5 maggio 1997 (doc. VII, n. 305), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, lettera a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici sevizi di telefonia in concessione), limitatamente alle parole « e per le figlie »;

n. 119 del 5 maggio 1997 (doc. VII, n. 306), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;

n. 120 del 5 maggio 1997 (doc. VII, n. 307), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge della regione Lombardia 17 febbraio 1986, n. 5 (Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività ambulatoriale, nonché per il trasporto di infermi), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 300, 301, 303);

alla IV Commissione (doc. VII, n. 302);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 304, 305, 306);

alla XII Commissione (doc. VII, n. 307).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, *alla I Commissione (Affari costituzionali)*.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 29 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 marzo 1993, n. 86, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1996 del Servizio sociale internazionale - Sezione italiana e la relazione illustrativa dell'attività svolta dall'ente nello stesso anno.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 3 giugno 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie del 24 aprile e dell'8 maggio 1997.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

È pervenuta alla Presidenza la relazione annuale, di cui all'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

Questa documentazione sarà trasmessa - d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica - alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Atti di controllo e di indirizzo

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.